

DETERMINAZIONE DSAI/21/2021/EEL

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DSAI/8/2017/EEL DI AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE TITOLARE DI UNITÀ DI CONSUMO PER STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 23 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22, della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 156/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 156/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 342/2016/E/eel l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti individuali nei confronti di una pluralità di operatori, tra cui la società di cui all’Allegato A al presente provvedimento, per l’adozione tempestiva di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effettivi negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- nelle risultanze istruttorie (prot. Autorità 25167 del 13 settembre 2016) inviate alla società dal Responsabile del predetto procedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, è emersa un’attività di programmazione non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’art. 14, comma 6, della deliberazione 111, con conseguimento, da parte dell’utente del dispacciamento in prelievo, di vantaggi economici;
- pertanto, con deliberazione 156/2017/E/eel l’Autorità ha:
 - i) valutato non sussistenti i presupposti per l’integrazione delle fattispecie di cui all’art. 5 del regolamento REMIT, in quanto le condotte di programmazione non diligenti, messe in atto dall’utente del dispacciamento considerato, non risultavano, singolarmente, avere alterato i prezzi di mercato, pur avendo influito sulla determinazione degli oneri di sbilanciamento trasferiti alla clientela finale;
 - ii) ordinato alla società di cui all’Allegato A al presente provvedimento la restituzione a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell’Allegato B alla predetta deliberazione 156/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità di valutare l’eventuale sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della suddetta società, per violazione dell’art. 14, comma 6, della deliberazione 111;
- nel corso del procedimento prescrittivo la società non ha svolto alcuna difesa;

- sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento prescrittivo, lo scrivente Direttore, con determinazione DSAI/8/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per accertare la violazione dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111;
- nemmeno nell'ambito di tale procedimento la società *de qua* ha comunicato alcunché in ordine agli addebiti contestati;
- successivamente, in occasione dell'invio da parte di Terna della fattura contenente la quantificazione dei conguagli dovuti in base alla suindicata deliberazione 156/2017/E/eel, all'indirizzo PEC corretto dell'utente del dispacciamento autore delle strategie di programmazione non diligenti accertate con la citata deliberazione, quest'ultimo ha contestato di non avere mai ricevuto gli atti del procedimento prescrittivo;
- gli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità si sono, pertanto, avveduti di avere notificato gli atti del procedimento prescrittivo all'indirizzo PEC non già dell'utente del dispacciamento esaminato, bensì di una società omonima, la società di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che è sempre rimasta inerte nonostante la notifica di diversi atti amministrativi alla stessa evidentemente non destinati;
- a seguito di ciò:
 - i) con nota 30 ottobre 2017 (prot. Autorità 35512) gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto a notificare all'indirizzo PEC corretto dell'utente del dispacciamento che ha posto in essere le strategie di programmazione esaminate, la deliberazione 342/2016/E/eel e relativo allegato, la comunicazione delle risultanze istruttorie e la deliberazione 156/2017/E/eel e relativi allegati, con contestuale concessione di un termine di 90 giorni per osservazioni e memorie, nonché per istanza di audizione finale avanti al Collegio;
 - ii) con determinazione DSAI/31/2018/eel è stato notificato l'avvio di procedimento sanzionatorio per strategie di programmazione non diligenti nei confronti del predetto utente del dispacciamento;
- la società di cui all'Allegato A al presente provvedimento è stata messa in liquidazione con atto del 17 ottobre 2018 e risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 17 gennaio 2019 a seguito di chiusura della liquidazione.

RITENUTO CHE:

- la società di cui all'Allegato A al presente provvedimento non sia l'utente del dispacciamento che ha posto in essere le strategie di programmazione non diligenti oggetto del procedimento prescrittivo conclusosi con la deliberazione 156/2017/E/eel e contestate con la determinazione DSAI/8/2017/eel;
- sussistano, pertanto, i presupposti per procedere all'annullamento della determinazione DSAI/8/2017/eel in quanto carente sotto il profilo della legittimità.

DETERMINA

1. di annullare, per le ragioni di cui in motivazione, la determinazione DSAI/8/2017/eel di avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di consumo per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica;

2. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, mediante PEC all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

Milano, 23 luglio 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro